

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

e col Ministro delle finanze

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1997

**Disposizioni concernenti la rilevazione e il trattamento
informatico dei dati di contabilità pubblica**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - I crescenti e complessi compiti affidati alla Ragioneria generale dello Stato, in conseguenza soprattutto dell'attuale situazione della finanza pubblica che richiede uno stretto e penetrante controllo della spesa, si riflettono per la gran parte sui processi di automazione creando impulsi a carattere espansivo nell'impiego di tecnologie informatiche sempre più sofisticate nonché di nuove architetture di sistemi più aderenti alle molteplici esigenze degli uffici centrali e periferici.

Il sistema informatico, quindi, inteso come complesso organizzato di tecnologie evolute e di personale altamente specializzato, ha dovuto nel corso degli anni gradualmente espandersi fino a coprire la quasi totalità dei processi di servizio, giungendo all'attuale fase in cui massima attenzione è posta al pronto soddisfacimento di esigenze imposte da nuove normative introdotte nel settore della contabilità pubblica.

Evidentemente, nell'ambito delle strategie di sviluppo dei processi informatici, numerose altre attività devono essere espletate, non solo con riguardo agli aspetti tecnologici per il mantenimento dell'efficienza del centro elaborazione dati, della rete trasmissione dati e degli apparati periferici a servizio delle numerose utenze, ma anche per lo studio delle nuove procedure amministrative e contabili da automatizzare o per l'aggiornamento delle stesse.

Al fine di comprendere meglio le complesse funzionalità del sistema informativo automatizzato, quale supporto indispensabile allo svolgimento dei delicati compiti istituzionali della Ragioneria generale dello Stato, si ritiene opportuno descrivere per sommi capi le funzioni di base realizzate.

L'automazione nasce storicamente per intervenire nelle fasi di formazione e gestione del bilancio dello Stato e si arricchisce nel

tempo con altre realtà evolvendo secondo un quadro progettuale che identifica come linee strategiche oltre gli aspetti gestionali e conoscitivi anche quelli previsionali e decisionali.

Infatti il sistema, grazie anche all'integrazione informativa con numerose istituzioni pubbliche, possiede banche dati che consentono di effettuare, su particolari fenomeni, elaborazioni a carattere analitico che sempre più di frequente vengono richieste, anche in via sistematica, a supporto delle decisioni di Governo.

Il sistema informativo automatizzato, articolato in aree funzionali, consente:

di aggiornare, contestualmente agli emendamenti apportati in sede parlamentare, il disegno di legge di bilancio e di riprodurre la stampa delle situazioni modificate;

l'integrazione tecnologica e funzionale con il sistema della Corte dei conti per la gestione dei flussi informativi necessari ai fini dei controlli di competenza;

di acquisire giornalmente informazioni sui versamenti effettuati in Tesoreria, inoltrando parallelamente alla Banca d'Italia le richieste di rettifica dei documenti, attraverso un flusso informativo bidirezionale;

di fornire al Parlamento, con interrogazioni in tempo reale, le informazioni relative ai provvedimenti legislativi in corso di definizione e ai dati relativi alla gestione della spesa;

di intervenire, attraverso il sottosistema Conto del patrimonio, nella complessa materia del patrimonio dello Stato per la formazione del rendiconto patrimoniale;

di gestire il trattamento giuridico ed economico del personale delle amministrazioni centrali che, inizialmente previsto per la sola Ragioneria generale dello Stato, è stato successivamente esteso operando le opportune personalizzazioni;

di effettuare, attraverso il sottosistema Liquidazione enti disciolti, le operazioni di gestione liquidatoria di enti soppressi, rilevandone la situazione attiva e passiva ed esercitando il controllo delle operazioni di liquidazione;

di rilevare, nell'ambito del settore pubblico allargato, i flussi di cassa mobilitati nei vari settori, la consistenza degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrate attivati dagli enti (USL, enti pubblici non economici, regioni, province e comuni), nonché la consistenza dei residui e il loro processo di smaltimento;

di rilevare i flussi finanziari con le Comunità europee, prima con finalità conoscitive e successivamente a supporto della evoluzione legislativa e all'attuazione della normativa a livello gestionale con l'erogazione ai beneficiari dei contributi spettanti;

di organizzare in serie storiche le informazioni di interesse sull'andamento della gestione del bilancio dello Stato; in particolare sono stati studiati prodotti specifici (interfaccia AMICS) per consentire l'utilizzo dei dati ad una utenza di elevato livello istituzionale;

di rappresentare, tramite lo sviluppo di modelli matematico-econometrici di previsione e simulazione, uno strumento di supporto alle decisioni. Tra gli altri, i modelli realizzati si riferiscono alla finanza pubblica e alla previdenza (Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS):

Come in principio accennato, la principale peculiarità del sistema informativo, piuttosto che riguardare le pur notevoli dimensioni e la complessità delle sue funzioni, è insita nella delicatezza dei dati gestiti, in quanto ogni atto riguardante le entrate e le spese e i relativi aggregati consente, oltre la conoscenza degli andamenti della finanza pubblica, l'acquisizione di elementi critici a rilevanza politica concernenti particolari settori.

Quanto brevemente illustrato rende l'idea delle esigenze che debbono essere soddisfatte dalla Ragioneria generale dello Stato, soprattutto in una situazione, qual è quella attuale, di grandi mutamenti organizzativi

della pubblica amministrazione e di urgente necessità di una sempre più qualificata gestione della finanza pubblica, che impone tra l'altro una rielaborazione del bilancio statale anche ai fini dell'applicazione delle metodiche «sul controllo di gestione».

La costante evoluzione delle funzioni svolte dalla Ragioneria generale (in connessione con fatti normativi, istanze del Governo, miglioramento dell'efficienza, eccetera) richiede pertanto una efficace e sollecita risposta da parte del supporto informatico; costituisce quindi obiettivo irrinunciabile il mantenimento costante dei livelli di efficienza, affidabilità e qualità attualmente raggiunti, con una operatività che non consente soluzioni di continuità.

Ciò rilevato, appare indispensabile:

che al sistema informativo venga garantita l'assoluta continuità d'esercizio, in mancanza della quale potrebbero derivare danni irrimediabili nell'espletamento delle preminenti funzioni dello Stato;

che non siano compromessi in alcun modo la coerenza e la flessibilità funzionale nonché l'elevato livello tecnologico del Sistema, essenziali per far fronte tempestivamente ed efficacemente alle innovazioni normative ed organizzative;

che lo strumento giuridico che disciplina la gestione e lo sviluppo del Sistema sia adeguato alla evoluzione del ruolo del Sistema medesimo, che non è solo di supporto strumentale all'operatività degli uffici ma è divenuto una componente importante che si incardina nelle funzioni istituzionali e nei processi decisionali.

Va considerato a tale riguardo che la più recente normativa - che peraltro ha proceduto all'ulteriore arricchimento ed estensione dei compiti della Ragioneria generale - tende sempre più a rimarcare la necessità di una stretta interconnessione tra sistema informativo e procedure amministrative di spesa e contabili. In particolare viene assegnata precisa finalità istituzionale al ruolo delle tecnologie informatiche, laddove viene previsto, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme in tema di semplifi-

cazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili, che le procedure di spesa siano svolte con tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidità dei pagamenti.

Ulteriore rilievo al Sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato-Corte dei conti viene dato dall'ultimo comma del richiamato articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994, ove si prevede che il Sistema informativo integrato costituisca strumento essenziale per l'esercizio delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuito alla Ragioneria generale e alla Corte dei conti (legge 14 gennaio 1994, n. 20, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni).

La ineludibilità delle prospettate esigenze è, altresì, ancora più evidenziata dalla necessità di procedere in tempi brevi alla integrazione del predetto Sistema informativo con quello della Direzione generale del tesoro e con gli altri sistemi operanti nell'ambito del Ministero del tesoro, al precipuo scopo di consentire, con la massima sollecitudine, l'acquisizione dei dati riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato, onde permettere, tra l'altro, l'adozione di tempestivi interventi in tema di regolazione dei flussi di cassa nel settore della pubblica amministrazione.

Ciò posto, va segnalato che la peculiarità del ruolo attribuito al Sistema informativo si evidenzia anche nel necessario raccordo con i sistemi informativi di altre Amministrazioni statali, e soprattutto con il Sistema della Banca d'Italia e con i Sistemi bancario e postale (articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994).

Alla luce di quanto sin qui illustrato si può pertanto affermare che il Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato non è confrontabile con la diffusa tipologia dei sistemi informativi destinati a supporto strumentale all'operatività delle strutture, ma rappresenta una realtà del tutto peculiare nel quadro della informatiz-

zazione della pubblica amministrazione italiana.

In merito, basta evidenziare che una notevole percentuale dei processi di servizio è rivolta verso tutte le altre amministrazioni centrali e che tale situazione non trova analogia negli altri sistemi informativi.

Infatti, al di là della pur eccezionale ampiezza, complessità e diversificazione delle funzioni gestite, è oggi - ben più che un mero strumento al servizio delle attività dell'Istituto - una componente fondamentale delle funzioni istituzionali e dei processi decisionali della stessa Ragioneria generale.

Proprio al fine di provvedere al pieno soddisfacimento delle esigenze sinora descritte è stato pertanto predisposto il presente disegno di legge che prefigura all'articolo 2 un disegno organizzatorio volto a consentire che il sistema integrato possa svolgere le attività informatiche necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali del Ministero del tesoro e della Corte dei conti, tramite apposita società per azioni interamente posseduta, anche indirettamente, dallo Stato.

Invero, la soluzione accennata - società per azioni avente quale unica missione lo svolgimento delle già citate attività informatiche - consente di superare i problemi organizzativi e operativi che in una materia così dinamica e specialistica, qual è la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi complessi, non potrebbero altrimenti essere risolti dall'Amministrazione soprattutto per la mancanza di professionalità altamente qualificate e per i tempi lunghi richiesti per l'acquisizione e la formazione del personale in tali professionalità.

È da evidenziare, a tale riguardo, che nella definizione del modello organizzatorio proposto si è avuto cura, altresì, di evitare il pericolo che, mancando la sollecitazione del mercato, le risorse umane operanti nella società possano perdere lo stimolo all'aggiornamento professionale ovvero che la loro entità o qualificazione possano non essere, nel tempo, in armonia con l'evoluzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione.

Infatti, come espressamente previsto agli articoli 2 e 3, il modello organizzatorio prefigura che la costituenda società, oltre ad avere una struttura permanente con la quale assicurare la continuità e l'implementazione delle prestazioni del sistema informativo, dovrà garantire la massima flessibilità nella determinazione periodica delle risorse necessarie per l'attuazione dei piani triennali di attività di cui allo stesso articolo 3.

Per quanto riguarda, poi, le attività di monitoraggio delle realizzazioni ed applicazioni informatiche affidate all'istituenda società le stesse sarebbero svolte con le modalità descritte nella circolare dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) CR/5 del 5 agosto 1994, ovvero potrebbero risultare dall'assetto dei poteri all'interno della società stessa, tenendo ovviamente separati i compiti di pianificazione, gestione e controllo da quelli di monitoraggio e controllo della qualità.

Posta la validità delle ragioni che hanno determinato il ricorso alla soluzione organizzatoria dianzi descritta, occorre ora verificare la sua compatibilità con il diritto comunitario e segnatamente con gli articoli relativi alla libera prestazione dei servizi (articoli 59 e seguenti), nonché con le direttive in materia di appalti pubblici ed in particolare, nella specie, con la direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che disciplina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Si può, intanto, indubbiamente affermare che - stanti le peculiari caratteristiche del modello istituzionale previsto dall'iniziativa in esame - si è sostanzialmente in presenza di una fattispecie del tutto estranea alla richiamata direttiva 92/50/CEE.

A tale conclusione si perviene considerando che nel caso di specie trattasi di uno schema organizzativo che si richiama a quello dell'amministrazione indiretta.

Il soggetto chiamato a svolgere le attività informatiche in discorso - al di là della sua natura giuridica di diritto privato - piuttosto che essere strumentale all'espletamento e alla erogazione di servizi, si configura e opera, infatti, come destinatario e titolare della funzione informatica, nel senso che

esso è reso corresponsabile delle scelte e degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione. Conseguentemente, i risultati conseguiti da detta società non saranno misurati secondo una rigorosa logica aziendale, ma in termini di efficacia, economicità ed efficienza dell'azione, come se fosse la stessa Amministrazione a perseguirli.

A tal fine, come già detto, rilevano quali fattori particolarmente significativi:

a) la limitazione dell'oggetto sociale della costituenda società (si parla di «unico scopo»);

b) la proprietà intera ed esclusiva da parte dello Stato del capitale della società;

c) la definizione dei rapporti compresi quelli finanziari, con apposito decreto del Ministero del tesoro.

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 saranno, inoltre, adottate le modifiche all'organizzazione amministrativa del Ministero del tesoro, eventualmente necessarie in conseguenza della costituzione della predetta società.

I richiamati aspetti, invero, possono assimilare il rapporto tra la costituenda società e il Ministero del tesoro a un rapporto tra amministrazioni pubbliche, che, come tale, non è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 59 e seguenti del trattato, ed ancor meno a quella della direttiva 92/50/CEE.

In conclusione la costituzione della società in discorso rappresenta esclusivamente una soluzione organizzativa utilizzabile per lo svolgimento di attività istituzionalmente rilevanti mediante il ricorso ad una amministrazione indiretta.

Detta società - nella sua configurazione giuridica di azienda avente quale unica missione il soddisfacimento di interessi di natura esclusivamente pubblica - vuole infatti rispondere all'esigenza del nostro legislatore di individuare strutture del tutto integrate nella pubblica amministrazione, che trovano peraltro la loro stessa vocazione istituzionale di «soggetto ausiliario» della pubblica amministrazione nell'attuale quadro di riferimento normativo espresso dagli ordinamenti nazionale e comunitario.

La conferma di quanto sopra precisato emerge, d'altra parte, dalla lettura del comma 2 dell'articolo 2 e del comma 3 dell'articolo 3 laddove si stabilisce espressamente che la società in esame dovrà applicare la normativa comunitaria in materia di appalti e forniture, qualora debba fare ricorso alle prestazioni di soggetti esterni.

È da evidenziare, al riguardo, che le considerazioni che precedono sono state pienamente condivise dal Dipartimento delle politiche comunitarie e dai competenti organi comunitari.

Relativamente poi a quanto previsto all'articolo 4 si fa presente che il nuovo assetto delle attività informatiche non può prescindere da quanto sino ad oggi svolto dalla società FINSIEL, che attualmente gestisce tali attività per la Ragioneria generale.

Tale società ha, infatti, creato al suo interno un patrimonio di esperienze e di capacità organizzative ma soprattutto delle specifiche competenze che integrano gli aspetti informatici con l'ampia materia amministrativa e della contabilità pubblica, che non possono essere disperse, nè potrebbero essere facilmente ed immediatamente sostituite.

Qualora, per le finalità in discorso, si dovesse ricorrere all'attuazione di una scissio-

ne, e se la società beneficiaria della stessa dovrà essere interamente posseduta, anche indirettamente, dallo Stato, è necessario prevedere che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2504-*octies*, comma 4, secondo periodo, del codice civile, gli eventuali azionisti terzi debbono necessariamente condividere il progetto di scissione che li vede esclusi dalla predetta società beneficiaria, fermo restando però la possibilità di esercitare il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 dello stesso codice.

Con l'articolo 5, poi, viene previsto che la stessa filosofia seguita, come già dianzi illustrato, per la strutturazione delle attività informatiche del Ministero del tesoro, sia applicata anche per il sistema informativo del Ministero delle finanze.

Tutto ciò premesso, si fa presente, che il provvedimento in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi atteso che per le attività in parola già si provvede con gli appositi stanziamenti ordinari annualmente iscritti in bilancio. Relativamente, agli eventuali oneri previsti dall'articolo 5, comma 3, si precisa, infine, che alla copertura degli stessi si provvederà con successivo apposito provvedimento legislativo, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *g*), della legge 5 agosto 1968, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Sistema informativo integrato
del Ministero del tesoro)*

1. La rilevazione e il trattamento informatico dei dati che attengono alla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato sono svolti dal sistema informativo del Ministero del tesoro, nel quale sono integrati i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro e gli altri esistenti presso il medesimo Ministero. Il sistema informativo del Tesoro opera in forma integrata con quello della Corte dei conti, secondo modalità definite con apposito protocollo d'intesa.

2. Il Ministro del tesoro, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Corte dei conti, emana le direttive generali per la programmazione, l'indirizzo, il controllo delle attività informatiche di cui al comma 1.

Art. 2.

(Costituzione di una società dedicata)

1. Il supporto tecnico, organizzativo e funzionale alla programmazione, all'indirizzo e al controllo delle attività di cui all'articolo 1, è affidato, atteso il loro carattere strategico per l'esercizio dei compiti istituzionali del Ministero del tesoro, ad apposita società per azioni, interamente posseduta, anche indirettamente, dallo Stato, avente come unico ed esclusivo scopo l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, nonchè di quelli ulteriori che le potranno essere affidati per il soddisfacimento delle finalità istituzionali del Ministero del tesoro e della Corte dei conti.

2. La manutenzione, la conduzione e lo sviluppo del sistema informativo del Mini-

stero del tesoro sono di regola affidati dalla società di cui al comma 1 a soggetti esterni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie sugli appalti pubblici. Il Ministro del tesoro, su parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, può disporre, al fine di agevolare il passaggio al nuovo assetto derivante dall'applicazione della presente legge, che le predette attività siano svolte transitoriamente, in tutto o in parte, dalla società di cui al comma 1, purchè siano assicurate modalità di prestazione competitive, sul piano tecnico-economico, rispetto all'offerta del mercato informatico.

3. Alla società di cui al comma 1 sono affidati anche studi di fattibilità e di riassetto tecnico-ingegneristico dei processi di servizio per il Ministero del tesoro e per le funzioni contabili svolte dalle altre amministrazioni dello Stato, nonchè la predisposizione di modelli econometrici e il trattamento statistico dei dati inerenti alle funzioni istituzionali del Ministero del tesoro, nel rispetto delle competenze ed in coerenza con le procedure e le metodologie del Sistema statistico nazionale.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, è stabilito l'assetto organizzativo e tecnico al quale dovrà conformarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, la società di cui al comma 1, anche con riferimento alle risorse patrimoniali e di personale ed alla disciplina dei rapporti finanziari con il Tesoro. Con successivi decreti potrà provvedersi alla modifica dell'assetto determinato dal predetto decreto, al fine di adeguarlo ai compiti concretamente attribuiti alla società dedicata sulla base dei piani di attività previsti dall'articolo 3, comma 2. Per quanto riguarda il personale, dovranno essere previste tipologie di rapporti, anche a tempo determinato, che consentano, nell'ambito della vigente legislazione, la massima flessibilità nella determinazione periodica delle risorse necessarie alla attuazione dei piani anzidetti.

5. Alle eventuali modifiche dell'organizzazione amministrativa del Ministero del tesoro derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 3.

(Piani di attività)

1. Il Ministro del tesoro, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Corte dei conti e tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni che utilizzano il sistema informativo di cui all'articolo 1, ogni tre anni, e per la prima volta all'atto dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, definisce gli obiettivi che la società di cui all'articolo 2 deve raggiungere, individuando le risorse finanziarie allo scopo necessarie.

2. Sulla base delle indicazioni e delle disponibilità di cui al comma 1, la società, previa verifica della configurazione del sistema informativo di cui all'articolo 1, predisporre le opportune soluzioni tecniche ed organizzative e formula, anche in termini di risorse di personale, piani di lavoro triennali che tengono conto, fra l'altro, dell'evoluzione delle tecnologie informatiche e della situazione del mercato per i servizi dello stesso tipo. I piani predetti, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono approvati dal Ministro del tesoro, che ne controlla altresì l'esecuzione. Il medesimo Ministro assicura che le prestazioni siano espletate a condizioni competitive o quanto meno equivalenti rispetto a quelle offerte sul mercato.

3. L'affidamento a soggetti esterni delle attività di sviluppo, manutenzione e conduzione del sistema è disposto per periodi non inferiori ad un anno e non superiori a tre. I servizi affidati a terzi sono aggiudicati secondo le procedure a tal fine previste dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche per quanto attiene alle prescritte forme di pubblicità.

Art. 4.

*(Disposizioni sulle operazioni
di scissione)*

1. Alle operazioni di scissione di società che già gestiscono attività di carattere informatico per conto dello Stato, eseguite per assicurare allo Stato il totale controllo della società di cui all'articolo 2, nonché, in un congruo periodo di tempo, il diretto controllo della stessa da parte del Tesoro, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2504-*octies*, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 dello stesso codice. Il Ministro del tesoro riferisce ogni sei mesi al Parlamento sullo stato della proprietà delle azioni della società di cui all'articolo 2 e sui trasferimenti delle stesse al fine di assicurare la diretta proprietà dello Stato dell'intero capitale azionario della società stessa.

Art. 5.

*(Sistema informativo
del Ministero delle finanze)*

1. La rilevazione ed il trattamento informatico dei dati inerenti all'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero delle finanze, compresa l'erogazione per via telematica dei servizi in materia tributaria ai contribuenti, agli operatori economici e alle altre amministrazioni pubbliche sono svolti dal sistema informativo del medesimo Ministero.

2. Il supporto tecnico, organizzativo e funzionale alla programmazione, all'indirizzo e al controllo delle attività affidate al sistema di cui al comma 1 sono affidati in via esclusiva ad una società a ciò dedicata, direttamente posseduta dallo Stato, costituita e disciplinata a norma dell'articolo 2, intendendosi sostituito il Ministero delle finanze al Ministero del tesoro, quanto alle competenze esercitate nei confronti della società stessa.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *g*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.